

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1966  
**Modifica al prospetto dei gas tossici** (G.U. 30 luglio 1966, n. 188).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Considerata l'opportunità di apportare modifiche al prospetto contenente l'elenco dei gas tossici riconosciuti ai sensi del regolamento per l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modifiche;

Visti gli articoli 2, 4 e 68 del sopracitato regolamento;

Visto il proprio decreto 21 luglio 1965 che ha apportato modifiche al suddetto elenco per la voce riguardante i cianuri alcalini;

Sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1

La voce "cianuri alcalini di potassio e di sodio, cianuro di calcio da solo o mescolato con altre sostanze, cianuri di bario, d'argento, di cadmio, e di rame" contenuta nell'elenco dei gas tossici di cui all'art. 2 del predetto regolamento è modificata come segue: "cianuri di potassio, di sodio, di calcio, di bario, d'argento, di cadmio e di rame, da soli o mescolati con altre sostanze".

Art. 2

I Prefetti della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.